

ERRATA CORRIGE:

Capitolato d'Oneri - Articolo 31 ultimo capoverso: dove si legge "l'applicazione di una penale pari a € 50,00." deve intendersi "l'applicazione di una penale pari a quanto previsto al punto e) dell'Articolo 50."

Capitolato d'Oneri – Articolo 33: il comma 4 è cassato.

Fermo tutto il resto.

CHIARIMENTI:

D.1 Specifiche tecniche: per quanto riguarda la Scheda 16 si rappresenta che ad oggi i modelli più performanti dispongono di serie di 3 posti anteriori, si chiede di accettare la soluzione migliorativa.

R.1 Le necessità organizzative della Società richiedono un mezzo che abbia almeno 2 posti anteriori, quindi la fornitura di automezzi con 3 posti anteriori non può essere considerata una soluzione migliorativa. Per la Scheda 16 sarà comunque accettato un mezzo con tre posti anteriori al pari di uno con due posti anteriori. Oltre a questo si specifica che nella procedura di gara non è prevista un'attribuzione di punteggi aggiuntivi per motivazioni diverse da quanto espressamente specificato nello stesso.

D.2 In merito Articolo 2 lett. d) del Capitolato d'Oneri: Le sostituzioni possono essere reperite anche tramite società di noleggio a breve termine si precisa che si tratta in ogni caso di autovettura non N1 e non allestita con scaffalature o altro come richiesto dal Cliente.

R.2 Con veicolo non riparabile si intende un veicolo che per i cui danni o costi, la scelta dell'Appaltatore sia di non procedere alla riparazione, la sua sostituzione non è quindi temporanea. In questo caso l'Appaltatore dovrà essere disponibile a sostituire il mezzo con un mezzo con altro di pari categoria e modello che non implichi oneri aggiuntivi né dal punto di vista del canone di noleggio, né dal punto di vista fiscale per la Società. Per quanto riguarda gli allestimenti, che non sono compresi nella procedura, la Società deve avere la possibilità di procedere all'allestimento del mezzo come previsto nel capitolato.

D.3 In merito all' Articolo 21 lett. c) p. 3) del Capitolato d'Oneri - Ricordiamo il Decreto Monti. Normativa valida in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea, entrata in vigore il 31 luglio 2002 e recentemente prolungata fino al 2023 con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 461/2010. Il Decreto ha lo scopo di disciplinare la distribuzione, la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli, così come la fornitura di pezzi di ricambio, con lo scopo di favorire la libera concorrenza. Per poter usufruire della garanzia del proprio veicolo, non esiste più l'obbligo di effettuare tagliandi e riparazioni ordinarie presso un concessionario ufficiale della casa produttrice.

R. 3 L'articolo 21 non impone limiti sulle modalità di approvvigionamento dei pezzi di ricambio e non impone vincolo di effettuare tagliandi e riparazioni ordinarie presso un concessionario ufficiale della casa produttrice. Ma, diversamente, richiede che "i ricambi e gli accessori installati sui veicoli dovranno in ogni caso essere quelli originali, prescritti, approvati o consigliati dal costruttore" questo non tanto al fine della garanzia del mezzo che è di principale interesse dell'Appaltatore, ma al fine della sicurezza e affidabilità del mezzo.

D. 4 in merito all' Articolo 28 comma 1 - Si Chiede cosa si intende esattamente per "dolo o colpa grave dell'utilizzatore" e soprattutto quale deve essere il processo di accertamento condiviso fra le parti

R. 4 Si ha dolo, come si può dedurre dall'art. 43 del c.p, quando l'evento dannoso è compiuto intenzionalmente e previsto dall'agente o è la conseguenza prevista di una omissione intenzionale. Si ha colpa, sempre in base all'art. 43 c.p., quando, l'evento dannoso, anche se previsto, è compiuto contro

l'intenzione dell'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Dalla dottrina, dalla giurisprudenza e da alcuni articoli di legge è stata enucleata una gradazione della colpa, per la quale, in via generale, la "colpa grave" è ravvisabile nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza e che omette di osservare non solo la diligenza "del buon padre di famiglia", ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano o che viene comunque richiesto nello specifico ambito di volta in volta interessato e che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare. Per quanto riguarda il processo di accertamento, considerando l'eccezionalità della casistica in argomento, esso non appare definibile in una procedura univoca e quindi debba essere valutato caso per caso.

D. 5 In merito all'Articolo 50, lettera m) - Ci sembra eccessiva la penale e difficilmente monitorabile. Chi dovrebbe accertare la negligenza nello svolgimento delle funzioni da parte del Centro di Servizio?

R. 5 Per l'accertamento della negligenza da parte del centro di servizio sarà seguito il processo di applicazione delle penali previsto all'articolo 50 "Disposizioni generali sulle penali"